

MODIFICA ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI APS

Articolo 1 – Costituzione

È costituita, nel numero minimo di sette soci persone fisiche così come previsto per legge, l'associazione denominata "**Le Serre APS**" (di seguito per brevità "*l'Associazione*"), quale Ente del terzo settore, così come previsto dall'art. 35 del D.lgs. n. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore"), senza scopo di lucro e volta principalmente al perseguimento di solidarietà sociale.

Risultano soci promotori della costituenda associazione i signori:

1. **Caiumi Franco** nato a Reggio Nell'Emilia (Re) il 31/08/1962 e residente a Reggio Nell'Emilia (Re) in via Carlo Teggi n. 5, c.f. CMAFNC62M31H223A;
2. **Caiumi Paolo** nato a Reggio Nell'Emilia (Re) il 12/02/1965 e residente a Reggio Nell'Emilia (Re) in via Carlo Teggi n. 5, c.f. CMAPLA65B12H223G;
3. **Caiumi Luca** nato a Reggio Nell'Emilia (Re) il 07/08/1976 e residente a Casalgrande (Re) in via Reverberi n. 73, frazione Salvaterra, c.f. CMALCU76M07H223D;
4. **Davoli Annalisa** nata a Reggio Nell'Emilia (Re) il 04/10/1996 e residente a Reggio Nell'Emilia (Re) in via C. Arfini n. 26/00, c.f. DVLNLS96R44H223G;
5. **Razzini Gianluca** nato a Modena (Mo) il 21/03/1966 e residente a Montecchio Emilia (Re) in via E. Curiel n. 28, c.f. RZZGLC66C21F257Y;
6. **Caiumi Alice** nata a Montecchio Emilia (Re) il 21/09/1996 e residente a Reggio Nell'Emilia (Re) in via C. Teggi n. 5/00, c.f. CMALCA96P61F463T;
7. **Bandini Marco** nato a Reggio Nell'Emilia (Re) il 28/09/1968 e residente a Quattro Castella (Re) in via C. Pavese n. 88, c.f. BNDMRC68P28H223G;
8. **Colombini Annalisa** nata a Modena (Mo) il 24/07/1969 e residente a Modena (Mo) in via Antonio Araldi n. 65, c.f. CLMNLS69L64F257O;
9. **Gaviano Daniela** nata a Carbonia (Ca) il 20/05/1980 e residente a Quattro Castella



(Re) in via Matilde Di Canossa n. 34, c.f. GVNDNL80E60B745E;

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede in via Carlo Teggi, 5 - 42123 - Reggio Emilia (RE) presso i locali di proprietà della società Floricoltura Caiumi Gino Società Semplice Agricola, che sono stati concessi in uso alla Garden Le Serre Società Agricola e che da quest'ultima sono stati dati in comodato d'uso gratuito all'Associazione su consenso del suo effettivo titolare. Per una più puntuale individuazione della sede dell'Associazione si rimanda alla planimetria catastale allegata al presente statuto per farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 3 – Durata

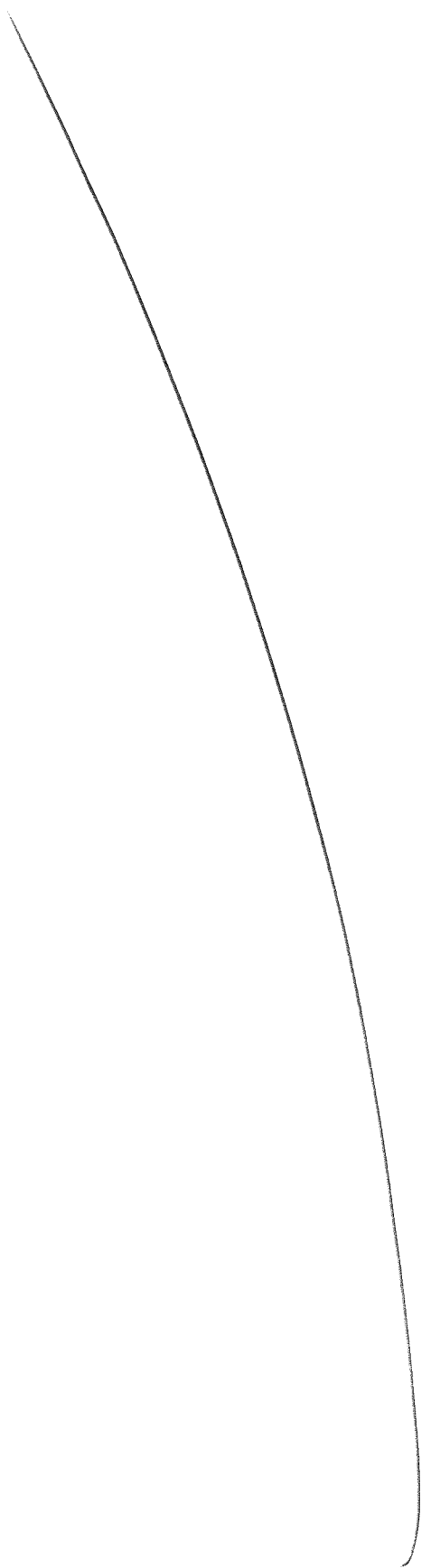
L'Associazione ha durata a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Finalità dell'Associazione

4. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale e, a tal fine, svolge a favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi le seguenti attività istituzionali ex art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) agricoltura sociale, così come disciplinata dalla Legge n. 141/2015 che, a sua volta, si concretizza nelle seguenti attività:

- ideazione, realizzazione ed attuazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale, al rispetto ed alla salvaguardia della biodiversità;
- organizzazione di fattorie didattiche aperte ai bambini in età prescolare con l'obiettivo di diffondere la conoscenza del territorio e delle piante che lo popolano;
- realizzazione di laboratori in cui svolgere la coltivazione delle piante a supporto di terapie mediche, psicologiche e riabilitative con il fine di migliorare le condizioni di salute oltre che le funzioni emotive e cognitive dei partecipanti;
- introdurre la cultura dell'economia circolare finalizzata ad una vita dignitosa ed equa



Ufficio
delle Entrate

per tutti, in coerenza e armonia con i sistemi naturali da cui si traggono le risorse per le attività economiche, riducendo e (laddove possibile) annullando gli scarti e i rifiuti, con l'obiettivo di assorbire gli effetti negativi della produzione stessa.

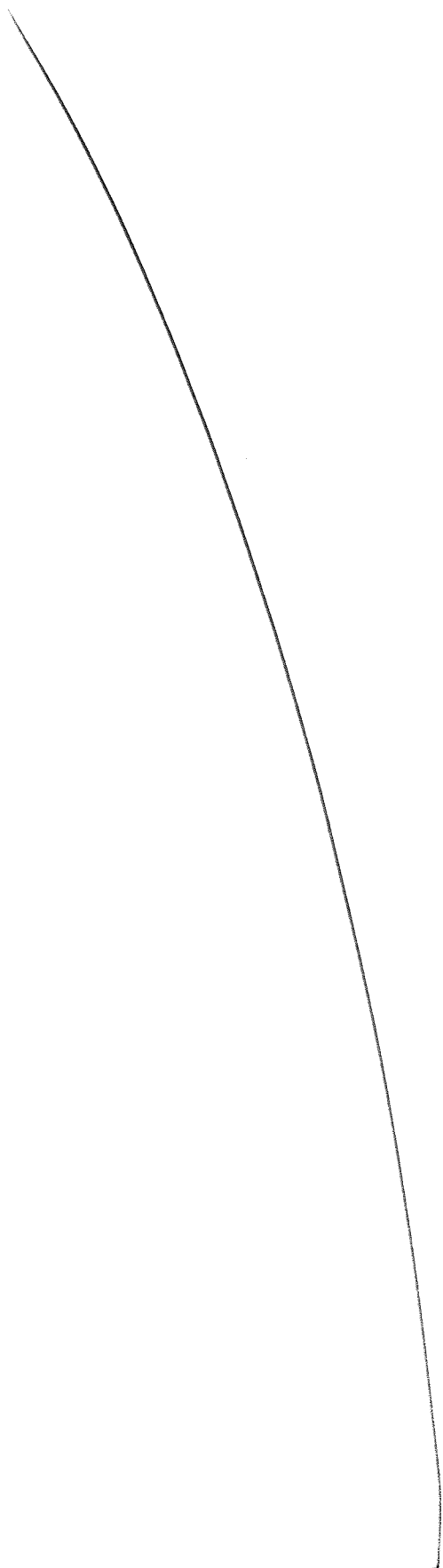
b) corsi di istruzione e di formazione professionale con finalità educativa sulla cura e sui metodi di coltivazione delle piante, anche da interno, e sugli strumenti necessari a garantire la vita del vegetale. Tra i predetti corsi di istruzione sono inclusi, altresì, i corsi di cucina incentrati sull'uso delle erbe officinali;

c) organizzazione ed attuazione di giornate dedicate ad attività turistiche di interesse sociale volte a promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

d) sensibilizzazione e promozione del concetto di Comunità Energetica Rinnovabile volta all'autoconsumo di energia rinnovabile ed alternativa.

4.2 Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali elencate al precedente art. 4.1) del presente statuto l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e dei loro familiari o della collaborazione con Enti pubblici o privati che condividano i suoi ideali e valori.

4.3 Accanto alle proprie attività istituzionali l'Associazione potrà svolgere, altresì, attività secondarie e strumentali rispetto alle prime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di vendita diretta, tramite uno spaccio dedicato agli associati i a cui verranno riconosciuti prezzi di convenienza, di attrezzatura necessaria per l'attività di coltivazione delle piante, di libri esplicativi sulle piante e sul metodo di loro coltivazione, di ricettari concernenti l'utilizzo di piante officinali. Potrà essere svolta anche attività di degustazione tramite l'utilizzo di un catering esterno da svolgersi in occasione dell'organizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione. **Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci**



11

5.1 I soci hanno diritto di:

- a) di essere informati di tutte le iniziative e le attività ideate dall'Associazione e di prendervene parte;
- b) di partecipare all'elettorato attivo e passivo;
- c) di assumere cariche sociali purché sia rispettato il requisito del raggiungimento della maggiore età;
- d) di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione se iscritti nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi;
- e) di recedere dall'Associazione;
- f) di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta formulata al Presidente dell'Associazione.

5.2 I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente statuto.

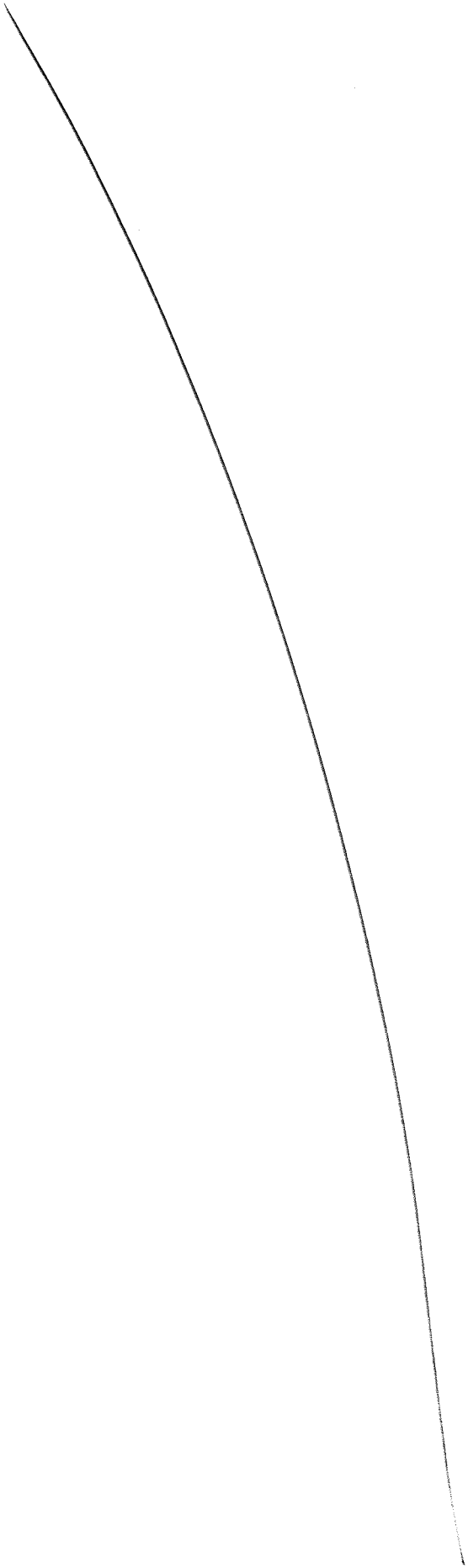
Articolo 6 – Ammissione di nuovi soci

6.1 Possono assumere la qualifica di socio tutti coloro ne facciano richiesta, purché condividano gli scopi dell'Associazione e partecipino alle sue attività istituzionali.

6.2 La domanda di ammissione a socio va presentata al Presidente dell'Assemblea e sulla stessa delibererà l'Assemblea. Deliberata l'ammissione del socio la sua adesione gli va comunicata e va annotata nel libro degli associati.

6.3 Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini e con le modalità prescritte dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

6.4 Qualora la domanda di ammissione a socio pervenga da un minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata da un esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.



na delle Entrate
1999

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

Portano alla perdita della qualifica di socio i seguenti differenti casi:

- a) recesso dall'Associazione liberamente esercitato dal socio e con effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota di iscrizione all'Associazione;
- c) esclusione del socio deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio

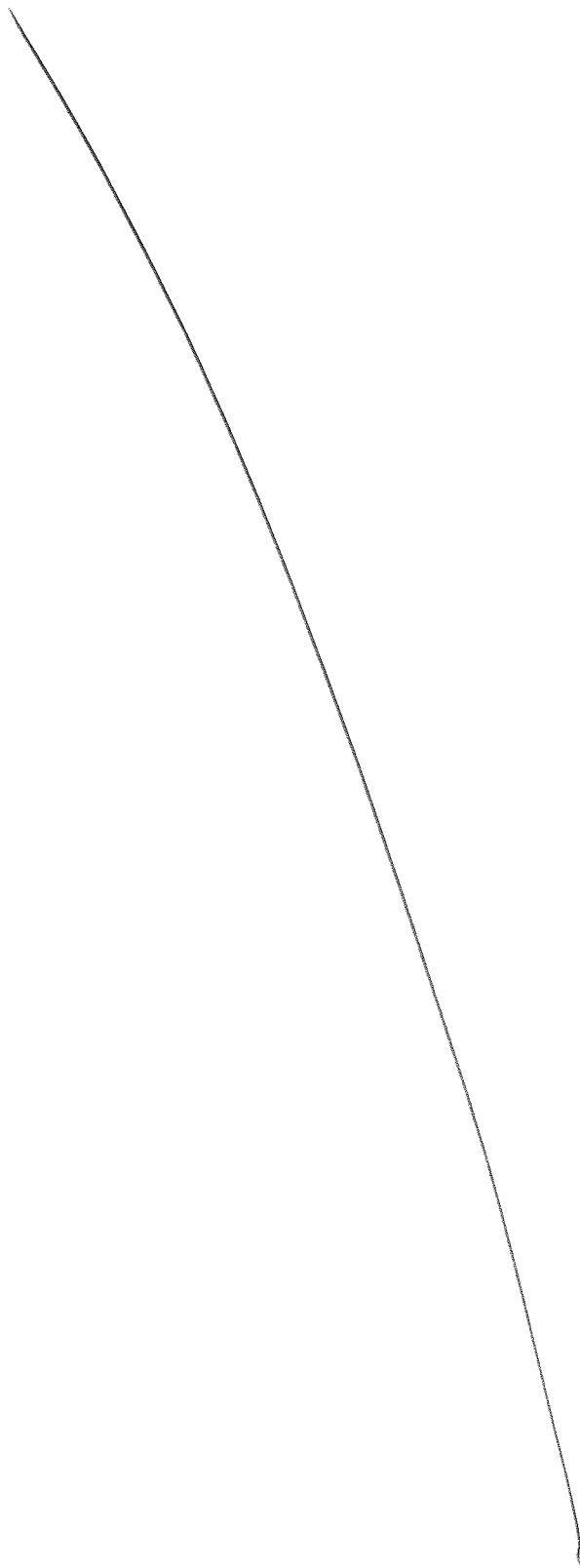
Direttivo per ripetuti atti o comportamenti scorretti che costituiscono violazione delle norme statutarie. Il provvedimento di esclusione del Consiglio Direttivo deve essere poi ratificato dall'Assemblea ordinaria in cui si procederà in contraddittorio con il socio interessato alla disamina degli addebiti a suo carico. In caso di esclusione l'associato estromesso non può essere più ammesso all'Associazione;

- d) scioglimento dell'Associazione. In caso di scioglimento, così come nel caso di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, la cui individuazione è demandata all'Assemblea.

Art. 8 – L'Assemblea

8.1 L'Assemblea è presieduta dal suo Presidente che la convoca almeno una volta all'anno, quando lo ritiene opportuno il Consiglio Direttivo, su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

8.2 La convocazione dell'assemblea, a cui possono partecipare tutti gli associati purché iscritti nei libri degli associati da almeno 3 (tre) mesi, avviene mediante affissione di avviso presso la sede dell'Associazione o mediante invio di comunicazione A/R o PEC agli associati almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, del giorno, dell'ora e della sede ove si terrà



delle Entr-

l'Assemblea oltre che degli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea potrà tenersi anche tramite videoconferenza o audio-conferenza a condizione che tutti i soci siano in grado di parteciparvi attivamente intervenendo in tempo reale alla trattazione dell'ordine del giorno. Al verificarsi di tale ipotesi, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale assembleare.

8.3 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati che vi partecipano. Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può conferire delega scritta ad altro socio a condizione che ciascun associato abbia una sola delega.

8.4 Ogni associato ha diritto ad un voto.

8.5 L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sulle seguenti materie:

- a) nomina e revoca del Presidente dell'Assemblea e del Vicepresidente;
- b) nomina e revoca del Segretario;
- c) designazione e sostituzione degli organi facenti parte del Consiglio Direttivo;
- d) ammissione di nuovi soci;
- e) esclusione di un socio per reiterati comportamenti o atti scorretti costituenti violazione delle norme statutarie;
- f) deliberazione in ordine alla perdita della qualifica di socio;
- g) approvazione degli eventuali regolamenti sociali per il funzionamento dell'Associazione;
- h) atti o comportamenti;
- i) individuazione delle attività secondarie e strumentali diverse da quelle istituzionali dell'Associazione;

Uff. delle Entrate

j) approvazione del programma annuale delle attività dell'Associazione;

k) conferimento di procure;

8.6 Le decisioni riguardanti le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto e l'approvazione del bilancio di esercizio sono assunte dall'Assemblea straordinaria per la quale in prima convocazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti. In seconda convocazione occorre, invece, la presenza di almeno un terzo degli associati ed il voto favorevole di almeno la maggioranza più uno dei presenti. Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea straordinaria può conferire delega scritta ad altro socio a condizione che ciascun associato abbia una sola delega.

8.7 Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento dell'Associazione con relativa individuazione del beneficiario del patrimonio dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

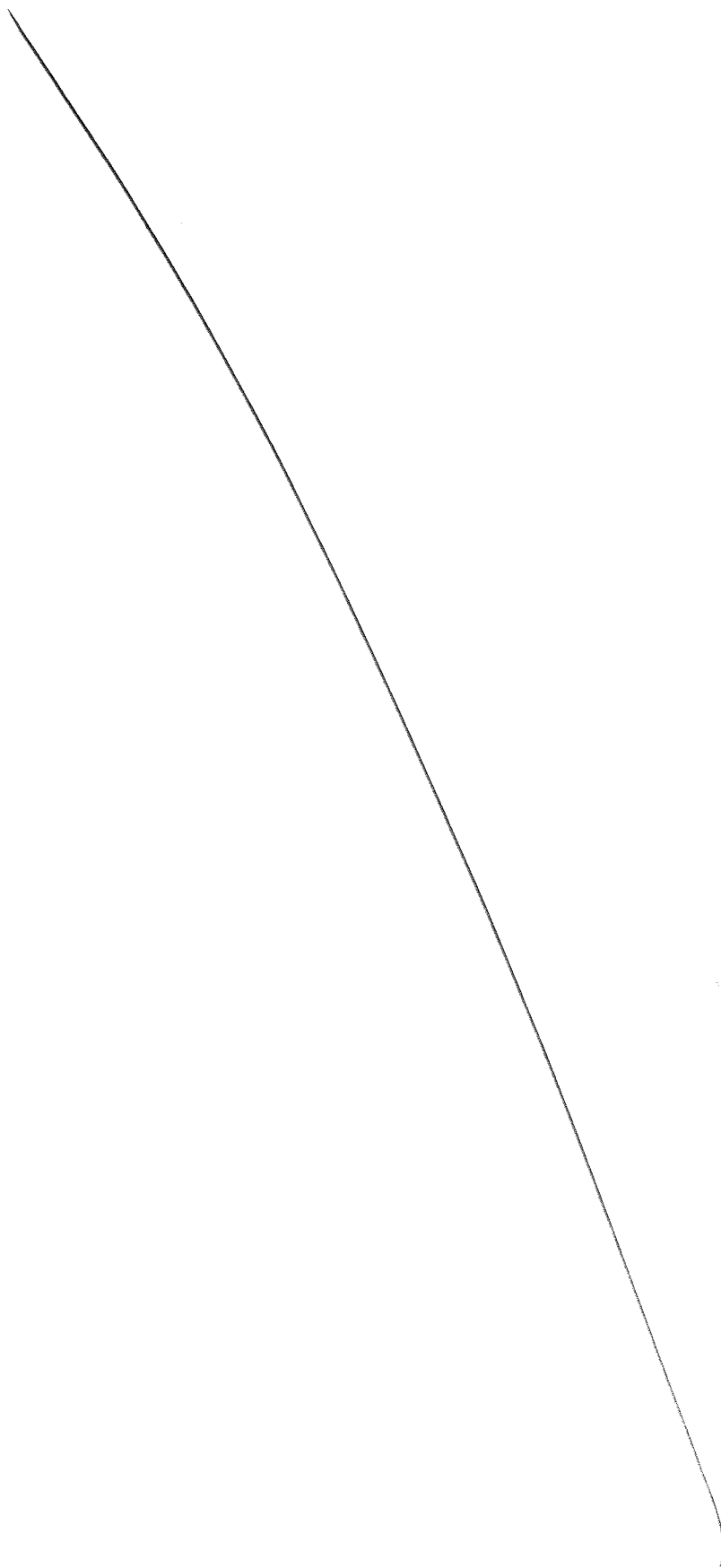
8.8 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Articolo 9 – Il Presidente e il Vicepresidente

9.1 Il Presidente presiede l'Assemblea e ha il compito di monitorarla. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui è componente attivo.

9.2 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è autorizzato a riscuotere pagamenti di qualsiasi natura e a rilasciare quietanze. Può assumere decisioni d'urgenza, ove necessario, che dovranno essere successivamente ratificare dall'Assemblea, assumendone la diretta responsabilità in caso di loro mancata approvazione.

9.3 In caso di impedimento o di assenza del Presidente le sue mansioni sono svolte temporaneamente dal Vicepresidente. Il Vicepresidente svolge, altresì, le mansioni che gli sono state direttamente delegate dal Presidente. In caso di definitivo impedimento del Presidente il Vicepresidente rimane in carica limitatamente agli affari ordinari con il



delle Entrate
11-12-2011

compito di convocare l'Assemblea nei 30 (trenta) giorni successivi alla verifica dell'evento impeditivo.

Articolo 10 – Il Segretario e il Tesoriere

10.1 Il Segretario rimane in carica fintanto che perdura l'incarico del Consiglio Direttivo di cui è componente attivo.

10.2 Il Segretario, oltre a provvedere alla corrispondenza, ha il compito della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) libro degli associati.

10.3 Il Segretario svolge, altresì, la funzione di tesoriere essendo obbligato alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri contabili. A tal fine, il Segretario può aprire o chiudere conti correnti, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e compiere qualsiasi altra operazione relativa alle mansioni affidategli dal Consiglio Direttivo.

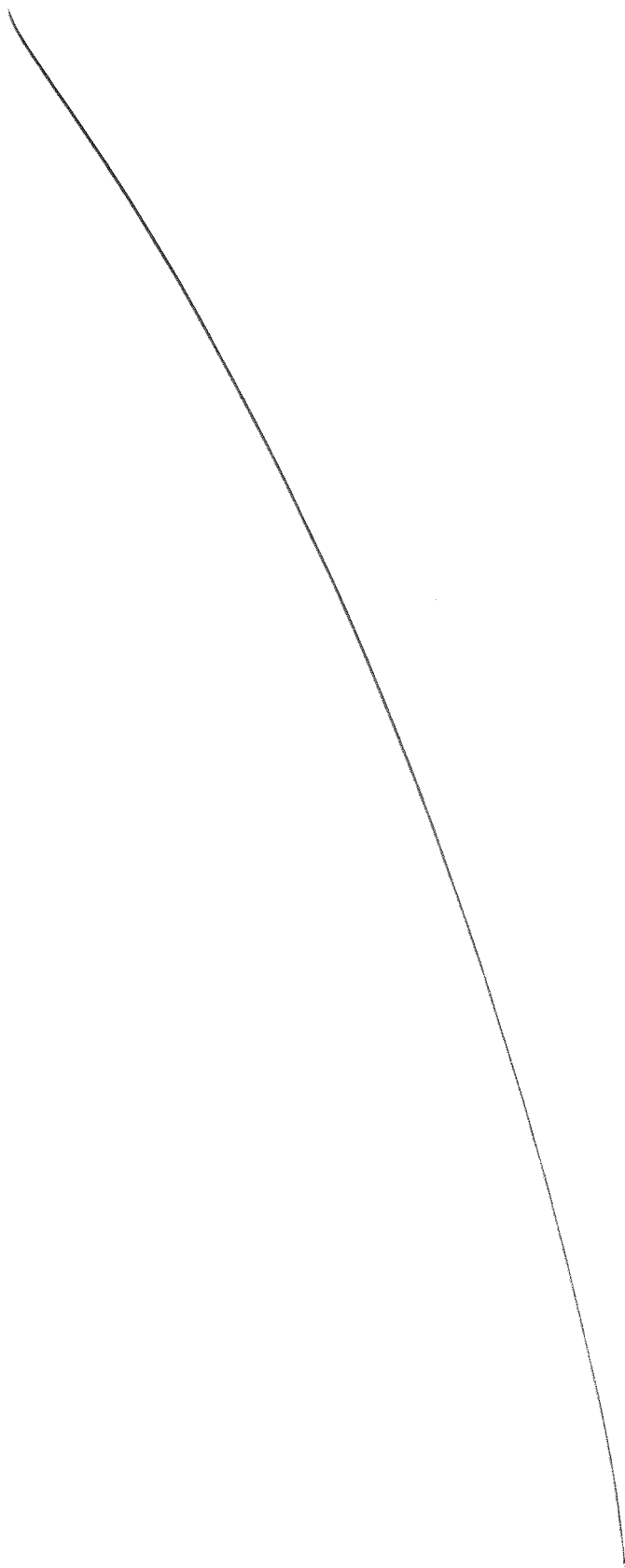
Articolo 11 – Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti persone fisiche variabile da tre a sette eletti dall'Assemblea dei soci e rimane in carica per 3 (tre) anni. Tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

11.2 Non può essere eletto componente del Consiglio Direttivo chi non è in pari con il versamento della quota associativa e chi ha riportato condanne penali passate in giudicato, chi è stato interdetto dai pubblici uffici, l'interdetto, l'inabilitato ed il fallito.

11.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

11.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce quando lo ritiene opportuno il Presidente o quando ne fa richiesta almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione avviene mediante affissione di



Uff. delle Entrate
L. 11/10/1991

avviso presso la sede dell'Associazione o mediante invio di comunicazione A/R o PEC ai consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche tramite videoconferenza o audio-conferenza a condizione che tutti i consiglieri siano in grado di partecipare attivamente intervenendo in tempo reale.

11.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.6 Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

a) redazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli associati per la sua discussione ed approvazione;

b) documentazione scritta delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali dell'Associazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore in una nota integrativa al bilancio di esercizio;

c) convocazione dell'Assemblea straordinaria e fissazione delle date dell'Assemblea ordinaria dei soci;

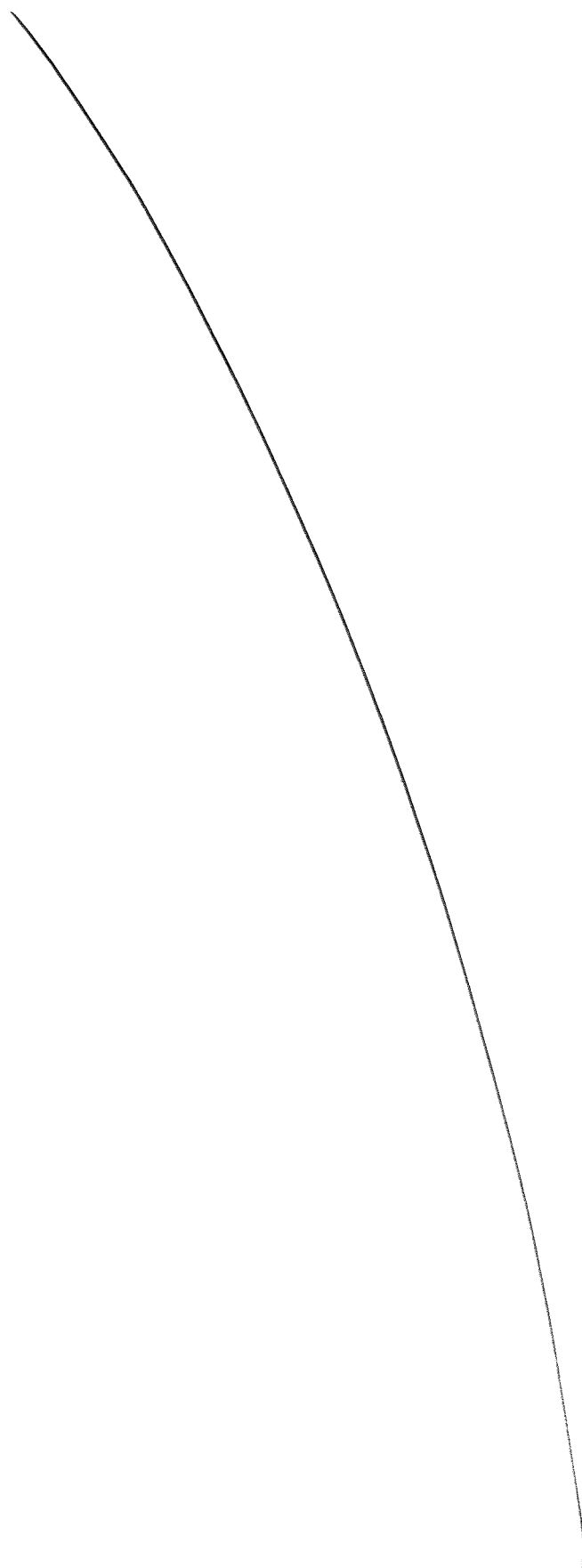
d) predisposizione e presentazione all'Assemblea del programma annuale delle attività con specifica individuazione delle attività diverse da quelle istituzionali ex art. 5 del Codice del Terzo Settore esperibili dall'Associazione;

e) redazione di eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

f) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

g) deliberazione circa l'esclusione di un socio che dev'essere poi ratificata dall'Assemblea degli associati;

h) assunzione e licenziamento di eventuali dipendenti con relativo inquadramento in termini di mansioni, qualifiche e retribuzione;



i) attuazione delle finalità previste dallo statuto oltre che delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;

j) attuazione degli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;

k) determinazione della quota associativa annuale di adesione all'Associazione ed indicazione dei termini e delle modalità di suo versamento.

11.7 Qualora venga a mancare uno o più consiglieri, si provvede a reintegrare il Consiglio Direttivo attingendo dal primo in graduatoria per voti tra i consiglieri non eletti. I nuovi consiglieri durano in carica fintanto che lo sono i consiglieri già eletti al momento della loro nomina. In mancanza di graduatoria di candidati non eletti da cui attingere, il Consiglio Direttivo è tenuto ad indire elezioni suppletive per i consiglieri da sostituire.

Articolo 12 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi o di altra natura per il perseguimento delle attività istituzionali dell'Associazione elencate nel presente statuto all'art. 4). I lavoratori devono, in ogni caso non essere in numero superiore al 5% del numero degli associati o al 50% del numero dei volontari.

Articolo 13 – Volontari

13.1 Sono definiti volontari gli associati che decidono di prestare gratuitamente la propria attività a favore dell'Associazione senza alcun scopo di lucro e con divieto di essere per la stessa remunerati in modo diretto o indiretto.

13.2 I soci volontari vanno iscritti in un apposito registro e sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi con l'attività di volontariato dai medesimi svolta e per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 14 – Sostenitori

I sostenitori sono coloro che, pur non essendo associati, condividono gli ideali ed i valori dell'Associazione e decidono di sostenerla dando un contributo economico libero e



volontario.

Articolo 15 – Rendiconto finanziario

15.1 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consultivo di esercizio da sottoporre alla valutazione ed all'approvazione dell'Assemblea degli associati. In particolare, il bilancio consuntivo dev'essere presentato all'Assemblea degli associati entro i successivi 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

15.2 Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e, a tal fine, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

Articolo 16 – L'esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'anno sociale e l'esercizio sociale coincidono.

Articolo 17 – Patrimonio

17.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

a) quote associative degli associati.

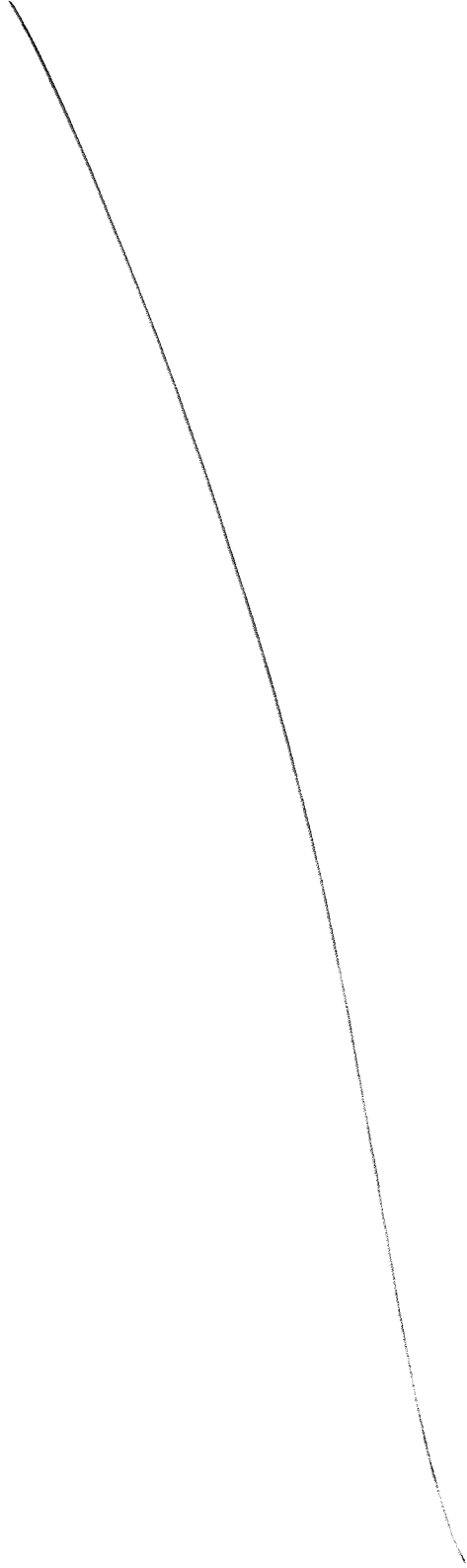
b) contributi degli associati, dei loro familiari e di terzi;

c) lasciti testamentari e donazioni;

d) attività di raccolta fondi;

e) entrate derivanti da qualsiasi attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore che siano svolte in modo secondario e marginale rispetto alle attività istituzionali dell'Associazione elencate all'art. 4) del presente Statuto.

17.2 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È, pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori.



amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni
altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 18 – Rinvio

Il presente statuto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente
disciplinato dal presente statuto si rimanda alle norme dettate dal Codice civile vigenti in
materia e dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017) e loro successive variazioni.

Data 2/06/2023

F.to

F.to

F.to

F.to

F.to

F.to

F.to

F.to

F.to

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il 7 GIU 2023

N. 655

Mod. 3

Euro

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Amministratore

